

Le condizioni economiche del Clero italiano e l'on. Terranova

Con senso di sollievo e di gratitudine abbiamo letto il discorso pronunciato alla Camera dei deputati, nella seduta del 15 ottobre scorso, dall'on. Corrado Terranova *per il Clero e i religiosi d'Italia*. Siccome non è facile impresa procurarselo, ne citiamo alcuni pezzi essenziali, sicuri che tutti i nostri lettori si uniranno a noi nel plauso riconoscente.

L'on. Terranova si riallacciò « alle funeste leggi eversive: a cominciare dalla tristemente famosa legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose che va sotto il nome di legge Borgatti, a quella del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla soppressione degli enti ecclesiastici secolari che va sotto il nome di legge Rattazzi, le quali altro non furono che l'estensione della legge — dello stesso Rattazzi — del 29 maggio 1855 del regno di Sardegna. Leggi che vollero la spoliazione della Chiesa di un ingente patrimonio, calcolato, secondo uno studio del senatore Boggiano Pico, *al valore della moneta di allora*, in lire 30 miliardi; patrimonio parte incamerato, parte sciupato attraverso una pessima gestione e parte destinato alla costituzione del fondo per il culto, dopo averlo convertito in rendita pubblica e stimato per altro in base alle denunce per la tassa di manomorta. Sicchè se almeno quella parte del patrimonio destinato al fondo per il culto fosse rimasto allo stato immobiliare, se cioè quei beni fossero stati destinati in operazioni di valore anzichè di valuta, le rendite oggi ammonterebbero non a 200 milioni, ma ad oltre 10 miliardi e basterebbero da sole, senza cioè alcuna integrazione statale, a soddisfare gli oneri di istituto ».

Ciò premesso, quali sono le condizioni economiche del clero secolare e regolare nel nostro Paese, conseguenza di quella legislazione eversiva?

« Esaminiamo le entrate del clero: di quello congruato e di quello non congruato.

Con la legge 16 maggio 1956, n. 488, per l'adeguamento degli assegni di congrua al clero, i limiti di congrua per i titolari dei benefici ecclesiastici sono stati fissati, a decorrere dal 1° luglio, da un massimo di lire 1.124.313 per gli Arcivescovi di sedi metropolitane a lire 218.618 per i parroci, per scendere a lire 78.078 quale assegno agli economi spirituali delle parrocchie vacanti con rendita netta beneficiaria inferiore a lire 900 annue. Il compenso per le spese di culto per i parroci ed economi spirituali è di lire 32.793 e per i vicari curati autonomi è di lire 18.739.

« La legge, oltre ad ignorare il rimanente clero, esclude da

ogni retribuzione il personale della Curia diocesana (vicario generale, delegato arcivescovile, cancelliere, giudice del tribunale, ecc.), che divide col Vescovo la direzione del governo diocesano. A proposito dei tribunali ecclesiastici, sia permesso constatare che molti di essi funzionano stentatamente, giacchè coloro che vi sono addetti possono dedicarvi pochissimo tempo, dovendo trovare altrove i mezzi del loro sostentamento. E' anche interesse dello Stato, stante che esso in virtù dell'articolo 34 del Concordato riconosce alla Chiesa la competenza esclusiva a decidere le cause matrimoniali, assicurare il regolare funzionamento dei diciotto tribunali ecclesiastici regionali, contribuendo ai mezzi necessari perchè il personale svolga esclusivamente l'attività giudiziaria.

« Il clero non congruato dispone, nella stragrande maggioranza, della sola offerta della Messa. Esso, come del resto le congregazioni femminili, è quasi ignorato dallo Stato, il quale interviene saltuariamente con modesti sussidi a titolo assistenziale. Questa è la prima ed immediata constatazione che va fatta: un quadro desolante per l'indigenza, in cui molta parte del clero è costretta a vivere; un quadro reso più triste dalla mancanza di qualsiasi azione previdenziale ed assistenziale.

« Entro questo quadro molti errori, molte ombre, miserie e tristezze. Numerosi parroci, per i quali i proventi casuali di stola sono irrisori, non esclusi molti sacerdoti, alternano il ministero spirituale con le più svariate fatiche, per risolvere il problema dell'esistenza, quando non devono misurare il pane.

« Non è facile descrivere lo stato di miseria del clero in alcune zone veramente depresse del Piemonte, dell'Emilia, dell'Abruzzo, della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, dove esso è ancora più povero del bracciante agricolo. Nè basta che in alcune diocesi (come ad esempio quella di Piacenza) le parrocchie povere vengano sussidiate dal beneficio di quelle più fiorenti, le quali contribuiscono altresì al mantenimento dei seminaristi (esempio che dovrebbe essere seguito da tutte le diocesi d'Italia). Tutto ciò non basta, come non basta la carità dei fedeli. Qualche seminario del nord e la stragrande maggioranza dei seminari del Centro, del Mezzogiorno e delle isole, si trovano in condizioni miserevoli ed a volte disperanti per la scarsità di chierici, di mezzi e conseguentemente di buoni docenti...

« Se queste sono le condizioni in cui vive la maggior parte dei sacerdoti in Italia, lo Stato ha l'obbligo giuridico, oltre che morale, di intervenire, assicurando al clero una tranquillità economica ed una vecchiaia serena, incoraggiando le vocazioni mediante borse di studio — così come incoraggia gli studi in altri settori — ed elevando il livello di vita ed il prestigio dei

seminari. L'articolo 7 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono disciplinati dai Patti Lateranensi e cioè dall'obbligo dello Stato, secondo l'articolo 30, comma 3 del Concordato, di supplire alla deficienza dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi in vigore nel 1929.

«Orbene, se l'aggiornamento degli assegni al potere di acquisto della moneta non è sufficiente a garantire il minimo vitale, sussistono, come giustamente rileva l'on. Dominedò in un suo scritto, a proposito del clero congruato, gli obblighi che la Costituzione assegna allo Stato per la tutela del cittadino lavoratore. Basterà ricordare l'articolo 36, comma 1 e l'articolo 38, comma 2 della Costituzione. Il lavoro al quale si riferiscono la lettera e lo spirito della Costituzione, nota l'on. Dominedò nel citato scritto, "comprende ogni attività umana: dalla fatica manuale alla meditazione dello scrittore, dalle opere della tecnica a quelle dell'apostolato sociale. Uno solo è il requisito richiesto affinché l'onere della remunerazione possa e debba ricadere in tutto o in parte sullo Stato: che trattisi di attività di interesse sociale, rivolta a servire direttamente la comunità nazionale al di fuori e al di sopra di ogni interesse particolaristico". Ora, nessun dubbio può esistere sulla funzione squisitamente sociale del sacerdozio, la cui opera quotidiana tocca tutto ciò che vi è di più caro e di più agitato nella vita.

«Esso attende alla formazione morale del popolo, difende la integrità della famiglia, in taluni casi è pubblico ufficiale, assiste gli umili, è fattore di pace, favorisce la cultura, tiene scuola, spesso custodisce opere d'arte: insomma adempie un'altissima funzione spirituale e sociale, ed è chiamato alla difesa e alla custodia dei grandi valori della civiltà, ad essere messaggero di amore e di pace in seno alla Chiesa universale. Ne consegue che lo Stato deve adeguatamente provvedere a garantire al clero il minimo di vita, l'assistenza sanitaria e la previdenza per la invalidità e vecchiaia. Lo Stato, che pur tante volte è intervenuto per la perequazione del trattamento economico di molte categorie, non può offendere il principio della giustizia comparativa, trascurando una categoria la cui opera si riflette su tutta la collettività nazionale. Garanzia, dunque, di un minimo vitale per il clero, assistenza e previdenza: ecco quel che è necessario, decoroso e urgente venga realizzato per tutto il clero, nessuno escluso (e non soltanto per il clero congruato)».

Il discorso fu coronato da vivi applausi e da molte congratulazioni.

Speriamo!

LECTOR